



Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sugli istituti finanziari Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Legge sugli istituti finanziari	Legge sugli istituti finanziari
Art. 2 Campo d'applicazione ¹ Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: a. i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1); b. i trustee (art. 17 cpv. 2); c. i gestori di patrimoni collettivi (art. 24); d. le direzioni dei fondi (art. 32); e. le società di intermediazione mobiliare (art. 41). ² Non sottostanno alla presente legge: a. le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari; b. le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori; c. gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati; d. le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge; e. la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali; f. gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione; g. gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;	Art. 2 cpv. 1 lett. f e g, nonché cpv. 2 lett. e ¹ Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: f. gli istituti per mezzi di pagamento (art. 51a); g. gli istituti di servizi per beni crittografici (art. 51r). ² Non sottostanno alla presente legge: e. la Banca nazionale svizzera (BNS) e la Banca dei regolamenti internazionali;



<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
h. le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori; i. gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; j. le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR).	
Art. 6 Concomitanza delle autorizzazioni ¹ L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. ² L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. ³ L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di direzione del fondo permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi e di gestore patrimoniale. ⁴ L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore di patrimoni collettivi permette di esercitare anche l'attività di gestore patrimoniale.	<i>Art. 6 cpv. 1 e 2</i> ¹ L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di istituto di servizi per beni crittografici, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. ² L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l'attività di istituto di servizi per beni crittografici, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.
	Art. 12a Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ¹ Può emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ai sensi dell'articolo 3 lettera j della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi) soltanto chi dispone di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di istituto per mezzi di pagamento secondo la presente legge. ² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge. ³ In caso di emissione di beni crittografici in virtù di tale eccezione, il libro bianco previsto dagli articoli 71d–71j LSerFi e qualsiasi pubblicità devono indicare che: a. l'emittente non è sottoposto alla vigilanza della FINMA; b. il bene crittografico non è un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile ai sensi dell'articolo 3 lettera j LSerFi; e c. la tutela di cui alla presente legge non è pertanto garantita.
Art. 13 Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli ¹ La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole. ² Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta,	<i>Art. 13 cpv. 2, primo periodo</i> ² Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo», «società di intermediazione mobiliare», «istituto per mezzi di pagamento» e «istituto di servizi per beni crittografici», isolate o in una parola composta, possono essere

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3.	utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione.
Art. 16 Organo di mediazione Al più tardi all'inizio della loro attività, gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi) devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel titolo quinto della LSerFi; sono eccettuati da tale obbligo gli istituti finanziari che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell'articolo 4 capoversi 3 e 4 LSerFi.	Art. 16 Organo di mediazione Al più tardi all'inizio della loro attività, gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo l'articolo 3 lettera c LSerFi devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo le disposizioni contenute nel titolo quinto della LSerFi; sono eccettuati da tale obbligo gli istituti finanziari che forniscono tali servizi unicamente a clienti professionali o istituzionali ai sensi dell'articolo 4 capoversi 3 e 4 LSerFi.
	Sezione 4a: Istituti per mezzi di pagamento
	Art. 51a Definizione ¹ Per istituto per mezzi di pagamento s'intende chiunque, senza disporre di un'autorizzazione a operare come banca ai sensi della LBCR è attivo principalmente nel settore finanziario e accetta a titolo professionale averi dei clienti, oppure si presta pubblicamente a tale scopo, ma non corrisponde interessi sugli stessi e li investe solo come previsto dall'articolo 51i. ² Sono considerati averi dei clienti tutti gli impegni nei confronti di questi ultimi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.
	Art. 51b Forma giuridica Gli istituti per mezzi di pagamento con sede in Svizzera devono rivestire una delle seguenti forme giuridiche: a. società anonima; b. società in accomandita per azioni; c. società a garanzia limitata.
	Art. 51c Istituti per mezzi di pagamento sotto dominio straniero Le disposizioni della LBCR relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia.
	Art. 51d Compiti ¹ L'istituto per mezzi di pagamento accetta a titolo professionale averi dei clienti. ² Può inoltre, in particolare:

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	a. emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile al valore nominale degli averi dei clienti accettati; b. conservare mezzi di pagamento crittografici di valore stabile alle stesse condizioni degli istituti di servizi per beni crittografici; c. fornire servizi di pagamento.
	Art. 51e Capitale minimo ¹ L'istituto per mezzi di pagamento deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. ² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.
	Art. 51f Fondi propri ¹ L'istituto per mezzi di pagamento deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati. ² Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi. ³ In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.
	Art. 51g Presentazione dei conti ¹ Le disposizioni della LBCR relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia. ² Il Consiglio federale disciplina i dettagli della presentazione dei conti concernenti gli averi dei clienti accettati. A tal fine può derogare alle disposizioni della LBCR e del Codice delle obbligazioni (CO) concernenti la contabilità e la presentazione dei conti.
	Art. 51h Vigilanza sui gruppi ¹ Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da un istituto per mezzi di pagamento se: a. almeno una è attiva come istituto per mezzi di pagamento; b. sono attive principalmente nel settore finanziario; e c. formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo. ² Le disposizioni della LBCR relative ai gruppi finanziari si applicano per analogia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	Art. 51<i>i</i> Conservazione ¹ L'istituto per mezzi di pagamento deve conservare separatamente dai fondi propri gli averi dei clienti accettati. Non può utilizzarli per scopi propri. ² Gli averi dei clienti accettati possono essere conservati quali: a. depositi a vista presso una banca ai sensi della LBCR o un altro istituto per mezzi di pagamento secondo l'articolo 51<i>a</i>; e b. attività liquide di elevata qualità con durate residue a breve termine. ³ I valori patrimoniali conservati devono: a. essere adeguatamente diversificati; b. essere conservati nella valuta in cui si esercitano diritti al rimborso; e c. corrispondere costantemente almeno al valore degli averi dei clienti accettati; gli eventuali interessi negativi maturati con la conservazione di cui al capoverso 2 possono essere dedotti. ⁴ I valori patrimoniali per i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile devono essere conservati separatamente per ogni mezzo di pagamento emesso; i requisiti di cui al capoverso 3 devono essere adempiuti singolarmente per ogni mezzo di pagamento emesso. ⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della conservazione, in particolare i requisiti in materia di attività liquide di elevata qualità di cui al capoverso 2 lettera b, di diversificazione di cui al capoverso 3 lettera a e di grado di copertura nonché le modalità di deduzione degli interessi negativi di cui al capoverso 3 lettera c.
	Art. 51<i>j</i> Obbligo di comunicazione ¹ I requisiti di cui all'articolo 51<i>i</i> capoversi 1–4 devono essere adempiuti in qualsiasi momento. ² Se i requisiti non sono più adempiuti, l'istituto per mezzi di pagamento lo comunica immediatamente alla FINMA insieme alle misure che intende adottare per ripristinare la situazione conforme alla legge.
	Art. 51<i>k</i> Utilizzo dei ricavi L'istituto per mezzi di pagamento può separare dagli averi dei clienti accettati i ricavi che consegue dall'investimento di tali averi e utilizzarli per scopi propri, purché i requisiti di cui all'articolo 51<i>i</i> capoverso 3 lettera c siano adempiuti.
	Art. 51<i>l</i> Emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ¹ Un istituto per mezzi di pagamento che emette un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile deve assicurare di essere identificabile come emittente di tale mezzo di pagamento. ² Deve pubblicare previamente un libro bianco secondo le disposizioni della LSerFi.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	³ Deve effettuare una comunicazione alla FINMA con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla prima emissione di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile. La FINMA stila un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi dal rispettivo istituto per mezzi di pagamento.
	Art. 51<i>m</i> Rimborso dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ¹ Il titolare di un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile può chiedere in qualsiasi momento all'istituto per mezzi di pagamento il rimborso del relativo valore nominale. ² L'istituto per mezzi di pagamento rimborsa soltanto i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile che ha emesso. ³ Il rimborso deve avvenire a breve termine. ⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità di rimborso.
	Art. 51<i>n</i> Istituti rilevanti per mezzi di pagamento ¹ Dopo avere consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (BNS) designa mediante decisione gli istituti rilevanti per mezzi di pagamento. ² Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali occorre valutare la rilevanza di un istituto per mezzi di pagamento.
	Art. 51<i>o</i> Piano di stabilizzazione ¹ L'istituto rilevante per mezzi di pagamento deve elaborare un piano di stabilizzazione. L'istituto vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter proseguire la sua attività. Il piano di stabilizzazione contiene anche un piano di rimborso. Il piano di stabilizzazione deve essere presentato alla FINMA per approvazione; la FINMA consulta la BNS prima di prendere una decisione. ² Se il piano di stabilizzazione presentato alla FINMA non può garantire, in caso di crisi, la stabilizzazione durevole dell'istituto per mezzi di pagamento, la FINMA fissa un termine entro il quale quest'ultimo deve prevedere misure adeguate in relazione alla sua attività. Se l'istituto per mezzi di pagamento non le prevede entro il termine fissato, la FINMA può stabilire fondi propri supplementari o un grado di copertura più elevato.
	Art. 51<i>p</i> Piano di liquidazione ¹ La FINMA elabora un piano di liquidazione che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione di un istituto rilevante per mezzi di pagamento. Essa consulta la BNS in merito al piano di liquidazione. ² L'istituto per mezzi di pagamento fornisce alla FINMA le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di liquidazione.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	³ Esso attua le misure previste nel piano di liquidazione a titolo preliminare in quanto sia necessario a mantenere senza interruzione la sua attività.
	Art. 51<i>q</i> Scorporo dei valori patrimoniali conservati ¹ In caso di fallimento dell'istituto per mezzi di pagamento, i valori patrimoniali conservati sono scorporati e liquidati in favore dei clienti o dei titolari dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile emessi. ² I clienti o i titolari hanno diritto a una quota proporzionale dei valori patrimoniali liquidati che li riguardano. Un'eventuale eccedenza di liquidazione confluisce nella massa del fallimento dell'istituto per mezzi di pagamento. ³ Se i valori patrimoniali liquidati non sono sufficienti a soddisfare tutte le pretese, i crediti residui devono essere fatti valere secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
	Sezione 4b: Istituti di servizi per beni crittografici
	Art. 51<i>r</i> Definizione ¹ Per istituto di servizi per beni crittografici s'intende chiunque, a titolo professionale: a. conserva, per conto di clienti, mezzi di pagamento crittografici di valore stabile (art. 3 lett. j LSerFi) o beni crittografici di negoziazione (art. 3 lett. k LSerFi); b. negozia in nome proprio beni crittografici di negoziazione per conto di clienti; o c. negozia per conto proprio a breve scadenza beni crittografici di negoziazione e fissa i corsi di alcuni di questi beni crittografici pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta. ² Un istituto di servizi per beni crittografici non può effettuare operazioni che sono scoperte su beni crittografici di negoziazione.
	Art. 51<i>s</i> Forma giuridica Gli istituti di servizi per beni crittografici con sede in Svizzera devono rivestire la forma giuridica di una società commerciale.
	Art. 51<i>t</i> Istituti di servizi per beni crittografici sotto dominio straniero Le disposizioni della LBCR relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia.
	Art. 51<i>u</i> Compiti

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	¹ Nell'ambito delle attività secondo l'articolo 51r lettere b e c, l'istituto di servizi per beni crittografici può in particolare tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di beni crittografici di negoziazione per conto di clienti. ² A tal fine può accettare depositi del pubblico a titolo professionale.
	Art. 51v Capitale minimo ¹ L'istituto di servizi per beni crittografici deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato. ² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.
	Art. 51w Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi ¹ L'istituto di servizi per beni crittografici deve disporre, su base individuale o consolidata, di fondi propri adeguati. ² L'istituto di servizi per beni crittografici che esercita un'attività secondo l'articolo 51r lettera b o c deve inoltre ripartire in maniera adeguata i propri rischi e disporre di liquidità adeguata. ³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. Stabilisce l'importo dei fondi propri e delle liquidità in funzione dell'attività e dei rischi. ⁴ In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi. ⁵ La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.
	Art. 51x Presentazione dei conti Le disposizioni della LBCR relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia.
	Art. 51y Conservazione di mezzi di pagamento e beni crittografici ¹ L'istituto di servizi per beni crittografici che esercita un'attività secondo l'articolo 51r lettera a deve mettere a disposizione dei clienti in qualsiasi momento i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile o i beni crittografici di negoziazione. Deve inoltre: a. attribuirli individualmente al cliente; o b. attribuirli a una comunione; la parte che spetta al cliente deve essere chiaramente determinata. ² Deve conservare separatamente dai fondi propri i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile e i beni crittografici di negoziazione dei suoi clienti. ³ Il ricorso a un ente di conservazione terzo all'estero è ammesso se quest'ultimo è sottoposto a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate. Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.

Diritto vigente	Modifiche previste
	Art. 51^z Servizi di <i>staking</i> ¹ L'istituto di servizi per beni crittografici che esercita un'attività secondo l'articolo 51^r lettera a può offrire servizi intesi a bloccare beni crittografici di negoziazione in un registro elettronico distribuito e contribuire in tal modo alla sicurezza e alla funzionalità di tale registro, ricevendo in cambio delle ricompense (servizi di <i>staking</i>). ² A tal fine deve adempiere le condizioni seguenti: a. adotta le misure necessarie per tutelare i diritti dei clienti e per gestire i rischi correlati; b. informa i clienti sulla forma e sulle modalità dei servizi nonché sui loro diritti e obblighi e sui rischi correlati a tali servizi; c. i servizi vengono disciplinati previamente con i clienti in un accordo distinto dalle condizioni generali, in maniera esplicita e in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo. ³ Il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari se la tutela degli interessi dei clienti lo richiede.
	Art. 51^{z^{bis}} Vigilanza sui gruppi ¹ Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da un istituto di servizi per beni crittografici se: a. almeno una è attiva come istituto di servizi per beni crittografici; b. sono attive principalmente nel settore finanziario; e c. formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo. ² Le disposizioni della LBCR relative ai gruppi finanziari si applicano per analogia. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
	Art. 51^{z^{ter}} Obbligo di registrazione ¹ L'istituto di servizi per beni crittografici registra tutti i mandati e le operazioni da esso effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività. ² Il Consiglio federale disciplina le indicazioni da registrare e la forma della registrazione. Per motivi di proporzionalità, può prevedere eccezioni all'obbligo di registrazione.
Art. 52 Obbligo di autorizzazione	Art. 52 <i>cpv. 1, frase introduttiva e lett. f e g, nonché cpv. 2^{bis}</i>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
¹ Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: a. gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; b. esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; c. negoziano valori mobiliari; d. concludono affari; o e. tengono conti della clientela. ² Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. ³ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.	¹ Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare una o più persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: f. senza disporre di un'autorizzazione estera a operare come banca, accettano averi dei clienti, oppure si prestano pubblicamente a tale scopo, ma non corrispondono interessi sugli stessi e li investono solo come previsto dall'articolo 51i; o g. conservano mezzi di pagamento crittografici di valore stabile oppure conservano o negoziano beni crittografici di negoziazione. ^{2bis} Le succursali di istituti finanziari esteri non possono emettere mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.
Art. 56 Garanzie Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero o di un gestore estero di patrimoni collettivi alla fornitura di una garanzia.	Art. 56 Protezione degli investitori e dei clienti ¹ Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero, di un gestore estero di patrimoni collettivi, di una società di intermediazione mobiliare estera, di un istituto estero per mezzi di pagamento o di un istituto estero di servizi per le crypto-attività alla fornitura di una garanzia. ² La FINMA accorda a un istituto per mezzi di pagamento l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale soltanto se è garantito che sussiste una protezione degli averi dei clienti equivalente a quella offerta dalla presente legge.
Art. 58 Obbligo di autorizzazione ¹ Gli istituti finanziari esteri necessitano di un'autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l'articolo 52 capoverso 1, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi. ² Le direzioni dei fondi estere non possono istituire rappresentanze in Svizzera. ³ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.	<i>Art. 58 cpv. 1</i> ¹ Gli istituti finanziari esteri necessitano di un'autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera una o più persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l'articolo 52 capoverso 1, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi.
Art. 61 Competenze	<i>Art. 61 cpv. 3</i>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
¹ I gestori patrimoniali e i trustee sottostanno alla vigilanza della FINMA in cooperazione con un organismo di vigilanza ai sensi della LFINMA. È fatta salva la vigilanza consolidata da parte della FINMA in virtù degli articoli 30 e 49 della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA. ² La vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee è esercitata dagli organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA. ³ I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sottostanno alla vigilanza della FINMA. ⁴ Se non è istituito un organismo di vigilanza ai sensi del capoverso 1, la vigilanza è esercitata dalla FINMA.	³ I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici sottostanno alla vigilanza della FINMA.
Art. 63 Verifica dei gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari ¹ I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono: - incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 LSR di effettuare una verifica annuale secondo l'articolo 24 LFINMA; - far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni. ² La FINMA può prevedere che la verifica di cui al capoverso 1 lettera a abbia periodicità pluriennale, tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi. ³ Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, gli istituti finanziari secondo il capoverso 1 presentano alla FINMA un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata. ⁴ La direzione del fondo incarica la medesima società di audit per se stessa e per i fondi di investimento che dirige. ⁵ La FINMA può effettuare essa stessa verifiche dirette.	<i>Art. 63, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lettera b</i> Verifica dei gestori di patrimoni collettivi, delle direzioni dei fondi, delle società di intermediazione mobiliare, degli istituti per mezzi di pagamento, degli istituti di servizi per beni crittografici, dei gruppi finanziari e dei conglomerati finanziari ¹ I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti per mezzi di pagamento, gli istituti di servizi per beni crittografici, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono: far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del CO.
Art. 67 Misure in materia di insolvenza ¹ Le disposizioni della LBCR relative alle misure in caso di rischio d'insolvenza e al fallimento di banche si applicano per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare. ² Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a.	Art. 67 Misure in caso di rischio d'insolvenza, garanzia dei depositi e averi non rivendicati ¹ Le disposizioni della LBCR relative alle misure in caso di rischio d'insolvenza e al fallimento di banche si applicano per analogia alle direzioni dei fondi, alle società di intermediazione mobiliare, agli istituti per mezzi di pagamento e agli istituti di servizi per beni crittografici. ² Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a e agli istituti di servizi per beni crittografici secondo l'articolo 51r lettera b.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	³ Le disposizioni della LBCR relative agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a, agli istituti di servizi per beni crittografici secondo l'articolo 51 ^r lettera b e agli istituti per mezzi di pagamento.
Art. 71 Violazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 50; b. viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51.	<i>Art. 71 lett. a</i> È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 50 o 51^{ter};
	Art. 74b Disposizioni transitorie della modifica del ... ¹ Gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici che all'entrata in vigore della modifica del ... dispongono di un'autorizzazione secondo una legge sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA per la relativa attività, non necessitano di una nuova autorizzazione. Devono adempiere i requisiti previsti dalla modifica del ... entro un anno dalla sua entrata in vigore. ² Gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici che non sottostavano all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto anteriore ma che all'entrata in vigore della modifica del ... sottostanno a tale obbligo devono presentare una richiesta di autorizzazione e adempiere i relativi requisiti entro un anno dall'entrata in vigore di questa modifica. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo la LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.
Codice delle obbligazioni	Codice delle obbligazioni
Art. 633 ¹ I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. ² La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio. ³ Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.	<i>Art. 633 cpv. 1 e 2</i> ¹ I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche o presso un istituto per mezzi di pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. ² La banca o l'istituto per mezzi di pagamento può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.
Art. 653e	<i>Art. 653 e cpv. 2</i> ² I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche o presso un istituto per mezzi di

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
¹ La dichiarazione mediante la quale sono esercitati i diritti di conversione o d'opzione rinvia alla disposizione statutaria sul capitale condizionale; se la legge prescrive un prospetto, la dichiarazione vi si riferisce parimenti. ² I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. ³ I diritti dell'azionista nascono non appena sia stato adempiuto l'obbligo del conferimento.	pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.
Legge sui revisori	Legge sui revisori
Art. 9a Condizioni per l'abilitazione a eseguire verifiche secondo le leggi sui mercati finanziari ¹ Un'impresa di revisione è abilitata quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 se: a. è abilitata secondo l'articolo 9 capoverso 1; b. è sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche; e c. non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA). ² Una persona è abilitata a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 2 (auditor responsabile) se: a. è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 4; e b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire la verifica secondo le leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA). ³ Per l'abilitazione di cui al capoverso 2 lettera a, in deroga all'articolo 4 capoverso 4 è possibile considerare anche l'esperienza professionale maturata nelle verifiche eseguite secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettere a e b LFINMA. ⁴ ... ^{4bis} Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l'abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica delle persone di cui all'articolo 1b della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche. ⁵ ...	Art. 9a cpv. 4^{bis} Abrogato
Legge sui servizi finanziari	Legge sui servizi finanziari
Art. 1 Scopo e oggetto ¹ La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari da parte di tali fornitori; contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera.	Art. 1 Scopo e oggetto ¹ La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e dei fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari e di servizi per beni crittografici di negoziazione da parte dei vari

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
² A tal fine, definisce i requisiti per una fornitura di servizi finanziari fedele, diligente e trasparente e disciplina l'offerta di strumenti finanziari.	fornitori; contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera. ² A tal fine disciplina i requisiti per: a. una fornitura di servizi finanziari e di servizi per beni crittografici di negoziazione fedele, diligente e trasparente; b. l'offerta di strumenti finanziari e di beni crittografici di negoziazione nonché l'emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.
Art. 2 Campo d'applicazione ¹ Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a. i fornitori di servizi finanziari; b. i consulenti alla clientela; c. i produttori e gli offerenti di strumenti finanziari. ² Non sottostanno alla presente legge: a. la Banca nazionale svizzera; b. la Banca dei regolamenti internazionali; c. gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione; d. nella misura in cui la loro attività sottostà alla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA): 1. le imprese di assicurazione, 2. gli intermediari assicurativi, 3. gli organi di mediazione; e. gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.	Art. 2 cpv. 1 lett. d, e e f ¹ Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: d. i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione; e. gli offerenti di beni crittografici di negoziazione; e f. gli istituti per mezzi di pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi) che emettono mezzi di pagamento crittografici di valore stabile.
Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s'intende per: a. <i>strumenti finanziari</i>: 1. i titoli di partecipazione: – i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni, che conferiscono diritti di partecipazione o diritti di voto, quali i buoni di partecipazione o i buoni di godimento	Art. 3 cpv. 1 lett. d, g, j, k, l e m nonché cpv. 2 ¹ Ai sensi della presente legge s'intende per: d. <i>fornitori di servizi finanziari</i>: le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera; g. <i>offerta</i>: qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario o un bene crittografico di negoziazione che contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell'offerta e sullo strumento finanziario o sul bene crittografico stesso;

Diritto vigente	Modifiche previste
– i valori mobiliari che, in caso di conversione o di esercizio del diritto cartolare ivi incorporato, consentono l'acquisto di titoli di partecipazione di cui al primo trattino, non appena detti valori sono annunciati per la conversione, 2. i titoli di credito: i valori mobiliari che non sono titoli di partecipazione, 3. le quote in investimenti collettivi di capitale secondo gli articoli 7 e 119 della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol), 4. i prodotti strutturati, segnatamente i prodotti a capitale garantito, i prodotti a rendimento massimo e i certificati, 5. i derivati di cui all'articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), 6. i depositi il cui valore di rimborso o tasso d'interesse dipende da un rischio o da un corso, esclusi i depositi il cui tasso d'interesse è vincolato a un indice sui tassi d'interesse, 7. le obbligazioni di prestito: le quote di un prestito complessivo soggette a condizioni uniformi; b. <i>valori mobiliari</i>: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO) e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; c. <i>servizi finanziari</i>: le seguenti attività fornite ai clienti: 1. l'acquisto o l'alienazione di strumenti finanziari, 2. l'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, 3. la gestione di strumenti finanziari (gestione patrimoniale), 4. la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con strumenti finanziari (consulenza in investimenti), 5. la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari; d. <i>fornitori di servizi finanziari</i>: le persone che forniscono a titolo professionale servizi finanziari in Svizzera o a clienti in Svizzera; è svolta a titolo professionale l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole; e. <i>consulenti alla clientela</i>: le persone fisiche che forniscono servizi finanziari in nome di fornitori di servizi finanziari o in quanto fornitori di servizi finanziari; f. <i>emittenti</i>: le persone che emettono o intendono emettere valori mobiliari; g. <i>offerta</i>: qualsiasi invito ad acquistare uno strumento finanziario che contiene informazioni sufficienti sulle condizioni dell'offerta e sullo strumento finanziario stesso; h. <i>offerta pubblica</i>: offerta rivolta al pubblico; i. <i>produttori</i>: le persone che creano strumenti finanziari o che apportano modifiche a uno strumento finanziario esistente, comprese le modifiche del suo profilo di rischio e di rendimento o dei costi connessi a un investimento nello strumento finanziario.	j. <i>mezzi di pagamento crittografici di valore stabile</i>: i beni crittografici: 1. che sono emessi in Svizzera, 2. che si riferiscono al valore di una valuta emessa da uno Stato, 3. il cui valore deve rimanere stabile attraverso la conservazione di valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 51i capoversi 2 e 3 lettera b LIsFi, 4. il cui emittente è tenuto a rimborsare al titolare il valore stabilito, e 5. che non rientrano tra le eccezioni ai sensi dell'articolo 12a LIsFi; k. <i>beni crittografici di negoziazione</i>: i beni crittografici che non vengono emessi da una banca centrale o da uno Stato né conferiscono ai loro titolari esclusivamente un diritto di accesso a un'utilizzazione o a un servizio né sono strumenti finanziari o mezzi di pagamento crittografici di valore stabile né rappresentano depositi bancari; l. <i>servizi per beni crittografici di negoziazione</i>: le seguenti attività fornite ai clienti: 1. l'acquisto o l'alienazione di beni crittografici di negoziazione, 2. l'accettazione e la trasmissione di mandati che hanno per oggetto beni crittografici di negoziazione, 3. la gestione di beni crittografici di negoziazione, 4. la formulazione di raccomandazioni personalizzate riguardanti operazioni con beni crittografici di negoziazione, 5. la concessione di crediti per eseguire operazioni con beni crittografici di negoziazione; m. <i>fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione</i>: le persone che dalla Svizzera forniscono a titolo professionale servizi per beni crittografici di negoziazione; ² Per attività svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge s'intende l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Art. 4 Classificazione dei clienti ¹ I fornitori di servizi finanziari classificano le persone alle quali forniscono tali servizi in una delle seguenti categorie: a. clienti privati; b. clienti professionali; c. clienti istituzionali. ² Sono considerati clienti privati i clienti che non sono clienti professionali. ³ Sono considerati clienti professionali: a. gli intermediari finanziari secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR), la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIIsFi) e la LICol; b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; c. i clienti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale come le persone di cui alle lettere a e b; d. le banche centrali; e. gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico con tesoreria professionale; f. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale con tesoreria professionale; g. le imprese con tesoreria professionale; h. le grandi imprese; i. le strutture di investimento private con tesoreria professionale create per clienti privati facoltosi. ⁴ Sono considerati clienti istituzionali i clienti professionali di cui al capoverso 3 lettere a–d nonché gli enti di diritto pubblico nazionali e sovranazionali con tesoreria professionale. ⁵ Sono considerate grandi imprese le imprese che oltrepassano due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi; b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi; c. capitale proprio di 2 milioni di franchi. ⁶ Non sono considerate clienti le società di un gruppo alle quali un'altra società appartenente allo stesso gruppo fornisce un servizio finanziario. ⁷ I fornitori di servizi finanziari possono rinunciare alla classificazione dei clienti se trattano come clienti privati tutti i loro clienti.	<i>Art. 4 cpv. 3 lett. a</i> ³ Sono considerati clienti professionali: a. gli intermediari finanziari secondo la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR), la LIIsFi e la LICol;
	Titolo terzo a: Beni e mezzi di pagamento crittografici Capitolo 1: Fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	Art. 71a Verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza nonché obblighi di trasparenza, di diligenza e di organizzazione ¹ Gli obblighi inerenti alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di cui agli articoli 11–14 si applicano anche ai fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione che forniscono i servizi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera l numero 3 o 4. ² Alla fornitura di servizi per beni crittografici di negoziazione si applicano anche i seguenti obblighi per la fornitura di servizi finanziari: a. gli obblighi di trasparenza e di diligenza riguardo ai mandati dei clienti secondo gli articoli 17–19; b. gli obblighi di organizzazione secondo gli articoli 21–27.
	Art. 71b Obbligo di informazione ¹ I fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione indicano ai loro clienti: a. il proprio nome e indirizzo; b. il proprio campo d'attività e status di vigilanza; e c. i rischi generali connessi con i beni crittografici di negoziazione. ² Essi li informano inoltre: a. sul servizio per beni crittografici di negoziazione oggetto di una raccomandazione personalizzata e sui rischi e costi connessi; b. sui vincoli economici esistenti con terzi in relazione al servizio per beni crittografici di negoziazione offerto; c. sull'offerta di mercato considerata per la scelta dei beni crittografici di negoziazione. ³ Nel caso di una raccomandazione personalizzata di beni crittografici di negoziazione, il fornitore di servizi per beni crittografici di negoziazione mette a disposizione dei suoi clienti gratuitamente anche il libro bianco, sempre che per il bene crittografico di negoziazione raccomandato sia previsto l'obbligo di redigere tale documento. ⁴ Il fornitore di servizi per beni crittografici di negoziazione non è tenuto a mettere a disposizione il libro bianco se il suo servizio consiste esclusivamente nell'esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente, salvo che un libro bianco relativo al bene crittografico di negoziazione sia già disponibile. ⁵ La pubblicità deve essere contrassegnata come tale. ⁶ Al momento e alla forma della comunicazione delle informazioni si applica l'articolo 9.
	Art. 71c Classificazione dei clienti Se un fornitore di servizi per beni crittografici di negoziazione procede a una classificazione dei suoi clienti conformemente agli articoli 4 e 5:

Diritto vigente	Modifiche previste
	a. gli articoli 71a capoversi 1 e 2 lettera a e 71b non sono applicabili alle operazioni con clienti istituzionali; b. l'articolo 71b capoversi 3 e 4 non è applicabile alle operazioni con clienti professionali; c. i clienti professionali possono disporre espressamente che nei loro confronti i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione non siano tenuti ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo 71b capoversi 1, 2 e 5.
	Capitolo 2: Offerta di beni crittografici di negoziazione ed emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile
	Art. 71d Pubblicazione di un libro bianco ¹ Deve pubblicare previamente un libro bianco chi, in Svizzera: a. offre al pubblico l'acquisto di beni crittografici di negoziazione; b. fa richiesta di ammissione al commercio presso un sistema di negoziazione TRD ai sensi dell'articolo 73a LInFi; o c. emette mezzi di pagamento crittografici di valore stabile. ² L'obbligo di pubblicare un libro bianco non si applica all'offerta pubblica di beni crittografici di negoziazione: a. che si rivolge soltanto ad acquirenti considerati clienti professionali; o b. che riguarda valori patrimoniali per i quali è già stato pubblicato un libro bianco secondo la presente legge e la persona responsabile della redazione dello stesso acconsente al suo utilizzo. ³ Il Consiglio federale può stabilire altre eccezioni o agevolazioni riguardo all'obbligo di pubblicare un libro bianco in caso di offerta pubblica di beni crittografici di negoziazione, in particolare riguardo al volume, al valore dell'offerta, alle caratteristiche dell'offerente o al numero di persone cui si rivolge l'offerta. ⁴ Se non sussiste alcun obbligo di pubblicare un libro bianco, gli offerenti di beni crittografici di negoziazione garantiscono la parità di trattamento tra gli acquirenti quando trasmettono loro informazioni essenziali riguardanti un'offerta pubblica.
	Art. 71e Contenuto del libro bianco ¹ Il libro bianco deve contenere le indicazioni essenziali per la decisione dell'acquirente, segnatamente: a. se riguarda beni crittografici di negoziazione, indicazioni concernenti: 1. l'offerente o la persona che chiede l'ammissione al commercio; 2. le persone responsabili dell'emissione di beni crittografici di negoziazione, purché siano identificabili;

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	3. i beni crittografici di negoziazione, in particolare i diritti, gli obblighi e i rischi per i titolari nonché la tecnologia sottostante; 4. il meccanismo applicabile per la determinazione del valore dei beni crittografici di negoziazione, purché il relativo valore venga determinato facendo riferimento a uno o più valori patrimoniali di altro genere; b. se riguarda mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, indicazioni concernenti: 1. l'istituto per mezzi di pagamento che ha emesso i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile; 2. i mezzi di pagamento crittografici di valore stabile, in particolare i diritti, gli obblighi e i rischi per i titolari nonché la tecnologia sottostante; 3. le modalità di conservazione degli averi dei clienti; 4. le misure secondo l'articolo 8a della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro. ² Il libro bianco deve inoltre contenere una nota di sintesi in forma comprensibile delle indicazioni essenziali. ³ Deve indicare che prima della sua pubblicazione non è stato sottoposto a verifica da parte di un organo di verifica. ⁴ Il libro bianco è pubblicato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.
	Art. 71f Nota di sintesi ¹ La nota di sintesi ha lo scopo di facilitare il raffronto tra beni crittografici di negoziazione analoghi o mezzi di pagamento crittografici di valore stabile analoghi. ² Nella nota di sintesi è chiaramente evidenziato che: a. la stessa va intesa come introduzione al libro bianco; b. la decisione di acquisto non deve basarsi sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni dell'intero libro bianco; c. la responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d'indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del libro bianco.
	Art. 71g Pubblicazione e adeguamento del libro bianco ¹ Il libro bianco sui beni crittografici di negoziazione è pubblicato al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica o dell'ammissione al commercio dei relativi beni crittografici di negoziazione e messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet dell'offerente o della persona che ha chiesto l'ammissione al commercio. ² Il libro bianco sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile è pubblicato al più tardi al momento della prima emissione del relativo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile e messo a disposizione gratuitamente sul sito Internet dell'istituto per mezzi di pagamento.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	³ L'offerente dei beni crittografici di negoziazione, la persona che chiede l'ammissione al commercio o l'istituto per mezzi di pagamento che ha emesso il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile deve adeguare il libro bianco ogni volta che sopraggiungono modifiche sostanziali dei fatti contenuti nel libro bianco.
	Art. 71<i>h</i> Documenti redatti in virtù di una normativa estera Se equivalenti al libro bianco di cui all'articolo 71<i>e</i> capoverso 1 lettera a, i documenti redatti in virtù di una normativa estera possono essere utilizzati in sua vece.
	Art. 71<i>i</i> Disposizioni complete ¹ Il Consiglio federale emana disposizioni complete, segnatamente: a. sul formato del libro bianco e della nota di sintesi; b. sul contenuto del libro bianco e della nota di sintesi; c. sulla struttura del libro bianco; d. sui documenti ai quali si può rimandare. e. sui documenti redatti in virtù di una normativa estera ed equivalenti al libro bianco secondo l'articolo 71<i>h</i>. ² A tal fine tiene conto delle caratteristiche specifiche dei beni crittografici di negoziazione interessati e dei relativi offerenti nonché dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile interessati e degli istituti per mezzi di pagamento che li hanno emessi.
	Art. 71<i>j</i> Responsabilità per il libro bianco ¹ Chiunque nel libro bianco fornisca indicazioni inesatte, suscettibili d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali senza adoperare la necessaria diligenza è responsabile verso gli acquirenti dei beni crittografici di negoziazione o dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile del danno loro cagionato. ² La responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d'indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del libro bianco.
	Capitolo 3: Pubblicità
	Art. 71<i>k</i> ¹ La pubblicità relativa ai beni crittografici di negoziazione deve essere chiaramente riconoscibile come tale.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	² Nella pubblicità si rinvia al libro bianco sul bene crittografico di negoziazione in questione o al libro bianco sul mezzo di pagamento crittografico di valore stabile in questione e si indica dove si possono ottenere. ³ La pubblicità e le altre informazioni sui beni crittografici di negoziazione o sui mezzi di pagamento crittografici di valore stabile destinate agli acquirenti devono corrispondere alle indicazioni contenute nel libro bianco.
Art. 87 Vigilanza ¹ L'autorità di vigilanza competente controlla che i fornitori di servizi finanziari sottoposti alla sua vigilanza rispettino i requisiti posti alla fornitura di servizi finanziari e all'offerta di strumenti finanziari. ² Nell'ambito degli strumenti di vigilanza a sua disposizione, essa può prendere provvedimenti per impedire o porre fine all'inosservanza di tali requisiti. ³ In merito alle controversie di diritto privato tra fornitori di servizi finanziari o tra questi ultimi e i loro clienti decide il giudice o il tribunale arbitrale competente.	<i>Art. 87 cpv. 1 e 3</i> ¹ L'autorità di vigilanza competente controlla che i fornitori di servizi finanziari, i fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e gli istituti per mezzi di pagamento sottoposti alla sua vigilanza rispettino i requisiti stabiliti nella presente legge. ³ Il giudice o il tribunale arbitrale competente decide in merito alle controversie di diritto privato, segnatamente: a. controversie tra fornitori di servizi finanziari o fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione; b. controversie tra fornitori di servizi finanziari o fornitori di servizi per beni crittografici di negoziazione e i loro clienti;
Art. 89 Violazione delle norme di comportamento È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. nell'adempimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 8 fornisce indicazioni false o tace fatti importanti; b. viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza di cui agli articoli 10–14; c. viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi di cui all'articolo 26.	Art. 89 Violazione delle norme di comportamento È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. nell'adempimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 8 o all'articolo 71b fornisce indicazioni false o tace fatti importanti; b. viola gravemente gli obblighi inerenti alla verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza previsti dagli articoli 10–14 per i servizi finanziari o dall'articolo 71a capoverso 1 per i beni crittografici di negoziazione; c. viola le disposizioni relative al trasferimento di indennità ricevute da terzi di cui agli articoli 26 e 71a capoverso 2 lettera b.
Art. 90 Violazione delle prescrizioni relative ai prospetti e ai fogli informativi di base ¹ È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo fornisce indicazioni false o tace fatti importanti; b. non pubblica al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica il prospetto o il foglio informativo di base di cui al titolo terzo. ² È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, non mette a disposizione il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della conclusione del contratto.	<i>Art. 90, rubrica, e cpv. 1</i> Violazione delle prescrizioni relative ai prospetti, ai fogli informativi di base e ai libri bianchi ¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. nel prospetto o nel foglio informativo di base di cui al titolo terzo oppure nel libro bianco di cui al titolo terzo <i>a</i> fornisce indicazioni false o tace fatti importanti;

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	b. non pubblica al più tardi al momento dell'apertura dell'offerta pubblica il prospetto o il foglio informativo di base di cui al titolo terzo oppure il libro bianco per beni crittografici di negoziazione di cui al titolo terzo^a; c. non pubblica al più tardi al momento della prima emissione dei mezzi di pagamento crittografici di valore stabile il libro bianco per questi mezzi di pagamento crittografici di valore stabile di cui al titolo terzo <i>a</i>.
Legge sulla Banca nazionale	Legge sulla Banca nazionale
Art. 17 Scopo e campo d'applicazione ¹ Le banche sono tenute a mantenere riserve minime per agevolare il buon funzionamento del mercato monetario. ² La Banca nazionale può, mediante ordinanza, sottoporre gli emittenti di moneta elettronica nonché altri emittenti di mezzi di pagamento all'obbligo di mantenere riserve minime se la loro attività minaccia di ostacolare fortemente l'attuazione della politica monetaria.	<i>Art. 17 cpv. 2</i> ² La Banca nazionale può, mediante ordinanza, sottoporre gli emittenti di moneta elettronica nonché altri emittenti di mezzi di pagamento, compresi gli istituti per mezzi di pagamento secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, all'obbligo di mantenere riserve minime se ciò è necessario per l'attuazione della politica monetaria
Legge sulle banche	Legge sulle banche
Art. 1a Banche È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e: a. accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo; b. accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale, oppure si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o beni o corrisponde interessi sugli stessi; o c. si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.	<i>Art. 1a lett. a e b</i> È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e: a. accetta a titolo professionale depositi del pubblico o si presta pubblicamente a tale scopo; o b. <i>Abrogato</i>
Art. 1b Promovimento dell'innovazione ¹ Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e: a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale oppure si prestano pubblicamente a tale scopo; e b. non investono tali depositi o beni né corrispondono interessi sugli stessi.	<i>Art. 1b</i> <i>Abrogato</i>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
² Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della competitività e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera. ³ Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare: a. delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all'importanza degli stessi; b. disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme); c. disporre di risorse finanziarie adeguate; d. assicurare che le persone incaricate dell'amministrazione e gestione godano di buona reputazione e offrano la garanzia di un'attività irreprensibile; ⁴ Sono fatte salve le seguenti disposizioni: a. la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO); b. le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del CO, di cui tuttavia non è applicabile l'articolo 727a capoversi 2–5; c. le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 o 4^{bis} della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari; d. ai depositi del pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale detenuti dalle persone di cui al capoverso 1 non si applicano le disposizioni sui depositi privilegiati (art. 37a) e sul pagamento immediato (art. 37b); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito. ⁵ In casi particolari la FINMA può dichiarare applicabili i capoversi 1–4 anche alle persone che accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi, o si prestano pubblicamente per tale scopo, e non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi, sempre che la protezione dei clienti sia garantita mediante misure particolari. ⁶ Se il valore soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 1a. È fatto salvo il capoverso 5.	
Art. 47 ¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:	<i>Art. 47 cpv. 1 lett. a</i> ¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit; b. ovvero tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale; c. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a, oppure lo sfrutta per sé o per altri. ^{1bis} È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale. ² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi. ³ ... ⁴ La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione. ⁵ Sono fatte salve le disposizioni delle legislazioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità e di testimoniare in giudizio. ⁶ Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità di queste disposizioni competono ai Cantoni. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale.	a. rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;
Legge sul riciclaggio di denaro	Legge sul riciclaggio di denaro
Art. 2 Campo d'applicazione ¹ La presente legge si applica: a. agli intermediari finanziari; b. alle persone fisiche e giuridiche che negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante (commercianti). ² Sono intermediari finanziari: a. le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR; ^{abis}. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi); b. le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi; ^{bbis}. i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b–d della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol) e i gestori di patrimoni collettivi di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi; c. gli istituti d'assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori che praticano l'assicurazione diretta sulla vita od offrono o distribuiscono quote di una società collettiva di capitali; d. le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;	Art. 2 cpv. 2 lett. a e b^{ter} ² Sono intermediari finanziari: a. le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR); b^{ter}. gli istituti per mezzi di pagamento e gli istituti di servizi per beni crittografici secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LIsFi;

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
d^{bis}. le controparti centrali e i depositari centrali secondo la legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria (LInFi); d^{ter}. i sistemi di pagamento, in quanto necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo l'articolo 4 capoverso 2 LInFi; d^{quater}. i sistemi di negoziazione per valori mobiliari TRD secondo l'articolo 73a LInFi (sistemi di negoziazione TRD); e. le case da gioco ai sensi della legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD); f. gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD; g. i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42^{bis} della legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP). ³ Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: a. negoziano crediti (segnatamente sotto forma di crediti al consumo o di crediti ipotecari, di factoring, di finanziamento di transazioni commerciali oppure di leasing finanziari); b. forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento, in particolare effettuano trasferimenti elettronici per conto di terzi, oppure emettono o amministrano mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio; c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, biglietti di banca e monete, strumenti del mercato monetario, divise, metalli preziosi, materie prime e valori mobiliari (carte-valori e diritti valori), nonché strumenti derivati; d. ... e. ... f. effettuano investimenti in qualità di consulenti in materia; g. custodiscono o gestiscono valori mobiliari. ⁴ Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge: a. la Banca nazionale svizzera; b. le istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; c. le persone che offrono i loro servizi esclusivamente a istituzioni della previdenza professionale esonerate dall'obbligo fiscale; d. gli intermediari finanziari di cui al capoverso 3 che offrono i loro servizi esclusivamente a intermediari finanziari conformemente al capoverso 2 o a intermediari finanziari esteri, sottoposti ad una vigilanza equivalente; e. i fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) che rivestono la forma giuridica della società di investimento a capitale variabile (SICAV) o della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol), se l'istituto cui compete la gestione secondo	

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
l'articolo 118<i>h</i> capoverso 1, 2 o 4 LICol assicura l'adempimento degli obblighi previsti nella presente legge.	<i>Art. 8a</i> Obblighi al momento dell'emissione di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile ¹ Gli istituti per mezzi di pagamento che emettono un mezzo di pagamento crittografico di valore stabile di cui all'articolo 3 lettera j della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi), al momento dell'emissione e del rimborso di tale mezzo di pagamento devono osservare gli obblighi previsti dagli articoli 1–8 e 9–11. ² Nel quadro dei provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 8, essi devono garantire segnatamente che il rischio correlato all'utilizzo del mezzo di pagamento crittografico di valore stabile sul mercato secondario venga valutato prima dell'emissione nonché adeguatamente rilevato, limitato e sorvegliato nel quadro della gestione dei rischi. A tal fine, le possibilità tecniche devono essere adeguatamente considerate. ³ Possono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2 in particolare secondo uno dei seguenti modi: a. tengono un elenco di portafogli elettronici dai quali e verso i quali sono escluse le transazioni con il mezzo di pagamento crittografico di valore stabile; sviluppano criteri per l'inclusione di un portafoglio nell'elenco e per la sua rimozione da quest'ultimo; se appare opportuno in base a una valutazione dei rischi, adottano in aggiunta ulteriori misure; b. assicurano l'identificazione di tutti i titolari di mezzi di pagamento crittografici di valore stabile sul mercato secondario; l'identificazione deve essere effettuata da altri intermediari finanziari sottoposti a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti a quelle in Svizzera. ⁴ Devono in ogni caso essere in grado di: a. bloccare una transazione sul mercato secondario con un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile; b. congelare un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile sul mercato secondario; c. ritirare un singolo mezzo di pagamento crittografico di valore stabile dal mercato secondario. ⁵ Essi descrivono le misure adottate nel libro bianco secondo gli articoli 71<i>d–71i</i> LSerFi.
<i>Art. 8a</i> ¹ Se nell'ambito di una transazione commerciale ricevono più di 100 000 franchi in contanti, i commercianti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b devono: a. identificare la controparte (art. 3 cpv. 1); b. accertare l'avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 lett. a e b);	<i>Art. 8b</i> <i>Articolo 8a vigente</i>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
c. allestire e conservare i relativi documenti (art. 7). ² I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se: a. essa appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta; b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} CP, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260^{ter} CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinq} cpv. 1 CP). ³ I commercianti sottostanno agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 anche se il pagamento in contanti è suddiviso in più parti di importo inferiore a 100 000 franchi che complessivamente superano tuttavia tale importo. ⁴ I commercianti non sottostanno a tali obblighi se il pagamento di importo superiore a 100 000 franchi è effettuato per il tramite di un intermediario finanziario. ⁵ Il Consiglio federale concretizza gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 e ne stabilisce le modalità di adempimento.	
	Capitolo 4a: Progetti pilota relativi allo scambio di informazioni
	Art. 32a Autorizzazione e condizioni ¹ Il Consiglio federale può autorizzare progetti pilota che consentono lo scambio e il trattamento di informazioni tra intermediari finanziari, consulenti, autorità di vigilanza, l'Ufficio di comunicazione e autorità di perseguimento penale nel quadro di partenariati per lo scambio di informazioni (PSI). ² I progetti pilota devono servire allo sviluppo di nuovi modelli di scambio di informazioni finalizzati a migliorare la prevenzione come pure la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. ³ Essi devono essere limitati in termini di contenuti, di durata e di partecipanti a un PSI. La loro durata massima è di quattro anni; può essere prolungata una volta di due anni al massimo.
	Art. 32b Condizioni quadro nonché diritti e obblighi ¹ Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro per ciascun progetto pilota, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti. ² Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. i presupposti e le modalità in virtù delle quali un intermediario finanziario o un consulente può partecipare a un PSI su base volontaria; b. i meccanismi che un PSI deve istituire per garantire l'osservanza dei requisiti legali, compresa la protezione dei dati; c. il tipo di informazioni che possono essere scambiate tra i partecipanti a un PSI, le condizioni di scambio e di utilizzo delle informazioni.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	³ Le modalità dello scambio di informazioni e dell'obbligo di comunicazione possono divergere dalle disposizioni della presente legge o dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati o di vigilanza. Tutte le disposizioni legali alle quali si derogherà dovranno essere riportate nell'ordinanza.
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari	Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Art. 15 Finanziamento ¹ La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti. ² La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri: a. ... - a^{bis}. per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo; - a^{ter}. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 2015 sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo; b. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; c. per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali; d. per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; e. per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.	<i>Art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis}</i> ² La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri: a^{bis}. per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità degli averi dei clienti conservati e il reddito lordo; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera g della legge sugli istituti finanziari sono determinanti la somma di bilancio e la cifra d'affari o l'entità dei beni crittografici di negoziazione conservati;

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
³ Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare. ⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente: a. le basi di calcolo; b. gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.	
	<i>Art. 29a</i> Forma dell'adempimento dell'obbligo d'informazione e di notifica ¹ Per le persone che dispongono di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA ai sensi dell'articolo 3 della presente legge nonché per le società di audit e gli uffici di revisione, la corrispondenza nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 avviene in forma elettronica attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA. ² Fanno eccezione i documenti che per motivi tecnici non sono adatti a tale scopo. ³ La FINMA garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi. ⁴ La FINMA può prevedere la trasmissione dei dati in forma strutturata. ⁵ Ai fini della presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, la FINMA può riconoscere, al posto della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette. ⁶ La FINMA disciplina: a. il formato e le modalità relativi alle informazioni da presentare per via elettronica; b. il formato dei dati per l'eventuale trasmissione dei dati in forma strutturata; c. eventuali interfacce di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge del 17 marzo 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMcCA).
<i>Art. 33a</i> Divieto di esercizio dell'attività ¹ La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne: a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari; b. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza che esercitano l'attività di consulente alla clientela.	<i>Art. 33a cpv. 1 lett. a</i> ¹ La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne: a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari o di beni crittografici di negoziazione;

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
² Se il divieto comprende un'attività nell'ambito della vigilanza esercitata da un organismo di vigilanza, quest'ultimo è informato della decisione.	
	<i>Art. 53a</i> Procedure elettroniche ¹ In deroga agli articoli 6a capoverso 3 lettera b e 11b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la trasmissione di atti scritti nei procedimenti secondo la presente legge e le leggi sui mercati finanziari con persone che dispongono o che fanno richiesta di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA ai sensi dell'articolo 3 della presente legge avviene elettronicamente attraverso una piattaforma messa a disposizione dalla FINMA. ² Fanno eccezione i documenti che per motivi tecnici non sono adatti a tale scopo. ³ Chi dispone o chi fa richiesta dell'autorizzazione, del riconoscimento, dell'abilitazione o della registrazione della FINMA conformemente all'articolo 3 della presente legge, deve indicare un indirizzo sulla piattaforma da essa messa a disposizione.
	<i>Art. 53b</i> Requisiti relativi alla piattaforma e ai documenti trasmessi ¹ I requisiti relativi alla piattaforma della FINMA secondo l'articolo 53a sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 2024 concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG). Gli articoli 18 capoverso 3 e 25 LCEG non sono applicabili. ² La FINMA può disciplinare diversamente le questioni secondo gli articoli 19 capoverso 3, 20 capoverso 2, 22 capoverso 6 e 28 capoverso 3 LCEG. ³ La FINMA può stabilire che gli atti per i quali la legge prescrive la firma non devono essere muniti di una firma elettronica qualificata quando sono presentati attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla FINMA. ⁴ La FINMA può prevedere la trasmissione dei dati in forma strutturata. ⁵ La FINMA disciplina: a. il formato dei dati per l'eventuale trasmissione dei dati in forma strutturata; b. eventuali interfacce di cui all'articolo 13 capoverso 1 LMeCA.
Legge sull'infrastruttura finanziaria	Legge sull'infrastruttura finanziaria
<i>Art. 2</i> Definizioni Ai sensi della presente legge s'intende per: a. <i>infrastruttura del mercato finanziario</i>: 1. una borsa (art. 26 lett. b), 2. un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c), 3. una controparte centrale (555art. 48),	<i>Art. 2 lett. b^{ter}</i> Ai sensi della presente legge s'intende per: b^{ter}. <i>beni crittografici di negoziazione</i>: i beni crittografici di negoziazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera k della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari;

Diritto vigente	Modifiche previste
4. un depositario centrale (art. 61), 5. un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74), 5a. un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a), 6. un sistema di pagamento (art. 81); b. <i>valori mobiliari</i>: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO) e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; - bbis. <i>valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (valori mobiliari TRD)</i>: i valori mobiliari sotto forma di: 1. diritti valori registrati (art. 973d CO), o 2. altri diritti valori detenuti in registri elettronici distribuiti che mediante procedure tecniche conferiscono ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre del diritto valore; c. <i>derivati od operazioni in derivati</i>: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti e che non costituiscono un'operazione di cassa; d. <i>partecipante</i>: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; e. <i>partecipante indiretto</i>: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; f. <i>quotazione</i>: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari; g. <i>compensazione («clearing»)</i>: le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare: 1. il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione, 2. l'assunzione delle obbligazioni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi, 3. la compensazione multilaterale delle posizioni («netting»), 4. la riconciliazione e la conferma dei pagamenti e dei trasferimenti di valori mobiliari da regolare; h. <i>regolamento («settlement»)</i>: l'adempimento delle obbligazioni assunte al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari; i. <i>offerte pubbliche di acquisto</i>: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai detentori di azioni o di altri titoli di partecipazione;	

Diritto vigente	Modifiche previste
j. <i>informazioni privilegiate</i>: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.	
Art. 42 Definizione Si considera sistema organizzato di negoziazione l'istituzione per: a. il commercio multilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali; b. il commercio multilaterale di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali; c. il commercio bilaterale di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari avente come scopo lo scambio di offerte.	Art. 42 Definizione ¹ Si considera sistema organizzato di negoziazione l'istituzione per: a. il commercio multilaterale di valori mobiliari, di altri strumenti finanziari o di beni crittografici di negoziazione avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole discrezionali; b. il commercio multilaterale di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari o di beni crittografici di negoziazione avente come scopo lo scambio di offerte nonché la conclusione di contratti secondo regole non discrezionali; c. il commercio bilaterale di valori mobiliari, di altri strumenti finanziari o di beni crittografici di negoziazione avente come scopo lo scambio di offerte. ² Un sistema organizzato di negoziazione che ammette al commercio beni crittografici di negoziazione disciplina in un regolamento la loro ammissione. Stabilisce in particolare i requisiti che i beni crittografici e gli emittenti o i terzi devono soddisfare in materia di ammissione. L'obbligo di pubblicare un libro bianco è retto esclusivamente dagli articoli 71d-71j della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari. ³ Sottopone il regolamento e le relative modifiche alla FINMA per approvazione. ⁴ Il sistema organizzato di negoziazione sorveglia l'osservanza del regolamento e, in caso di infrazione, adotta le sanzioni previste contrattualmente. ⁵ Il Consiglio federale può prevedere che i beni crittografici di negoziazione possano essere ammessi a un sistema organizzato di negoziazione soltanto se soddisfano determinati requisiti minimi, segnatamente in materia di integrità e pubblicità. ⁶ A tutela dei partecipanti al mercato finanziario o della stabilità o integrità del sistema finanziario, il Consiglio federale può indicare beni crittografici di negoziazione che non possono essere ammessi a un sistema organizzato di negoziazione.
Art. 43 Obbligo di autorizzazione o di riconoscimento ¹ Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione necessita di un'autorizzazione quale banca, società di intermediazione mobiliare o sistema di negoziazione TRD oppure di un'autorizzazione o di un riconoscimento quale sede di negoziazione. ² Non necessita di autorizzazione la gestione di un sistema organizzato di negoziazione all'interno di un gruppo finanziario, se viene effettuato da una persona giuridica che: a. è direttamente controllata da un'infrastruttura del mercato finanziario; e b. sottostà alla vigilanza su base consolidata della FINMA.	Art. 43 cpv. 1^{bis} ^{1bis} Se un sistema organizzato di negoziazione è gestito esclusivamente per il commercio di beni crittografici di negoziazione, basta anche un'autorizzazione quale istituto di servizi per beni crittografici.